



COMUNE DI SANTA LUCIA DEL MELA
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

n. 84 Reg. del 18/03/2021

ORIGINALE DI
DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO : Approvazione Regolamento in materia di rimborso spese legali a dipendenti ed amministratori.

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 13:25 e seguenti, nella Casa Comunale e nella consueta sala delle adunanze, in seguito ad invito di comunicazione, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:

| <i>Componenti della Giunta Comunale</i> | | | <i>Presente</i> | <i>Assente</i> |
|---|-------------------------------------|---------------------|-----------------|----------------|
| 1 | <i>Sciotto Matteo</i> | <i>Sindaco</i> | X | |
| 2 | <i>Letizia Angelo</i> | <i>Vice Sindaco</i> | | X |
| 3 | <i>Mendolia Martina</i> | <i>Assessore</i> | X | |
| 4 | <i>Calderone Pier Paolo Tindaro</i> | <i>Assessore</i> | X | |
| 5 | <i>Merulla Benedetto</i> | <i>Assessore</i> | X | |

Presidente avv. Matteo Sciotto – Sindaco;

Partecipa il Segretario Comunale dott. Marcello Iacopino

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepita con l'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- il Responsabile del Settore interessato per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE
- il Responsabile del Settore II Finanziario per la regolarità contabile, parere FAVOREVOLE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di delibera di cui all'oggetto il cui testo è stato trascritto nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti i pareri espressi sulla proposta dei responsabili ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, come recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sostituito dall'art. 12, comma 1, punto 0.1 della L.R. 23.12.2000, n. 30;

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto :

Con voti unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

Di approvare la proposta nel testo risultante nel documento qui allegato per farne parte integrante e sostanziale.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO IN MATERIA DI RIMBORSO SPESE LEGALI A DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI.

Proponente: Sindaco

PREMESSO CHE:

-l'art. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall'art.67 del DPR n. 268/1987, stabilisce che "il Comune, a tutela dei propri diritti e interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d' ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

-la tutela legale opera, sia con l'assunzione degli oneri di difesa sin dall'apertura del procedimento giudiziale e sia attraverso il rimborso delle spese sostenute nel corso del procedimento da parte del dipendente, qualora il Comune non abbia garantito l'assistenza legale sin dall'apertura del procedimento giudiziario e quest'ultimo si sia concluso con atto o sentenza di merito che esclude ogni responsabilità ed addebito a carico del dipendente;

PRESO ATTO che per il riconoscimento della tutela legale devono ricorrere simultaneamente le seguenti condizioni:

- a) Connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali. Tali atti e fatti devono essere riconducibili all'attività funzionale del dipendente in un rapporto di stretta dipendenza con l'adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricollegano all'esercizio diligente della pubblica funzione;
- b) Rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato;
- c) Assenza di conflitto di interessi;
- d) Conclusione del procedimento con una sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione o di proscioglimento conforme la piena, passata in giudicato, che abbia escluso la responsabilità, in sede penale, civile o contabile in ordine ai fatti addebitati, risultando inidonee a ogni formula che definisca il giudizio in rito o in termini dubitativi;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 7 bis del D.L.78/2015, convertito nella Legge 125/2015, ha sostituito l'art. 86 comma 5 del D.Lgs.267/2000 prevedendo che gli enti locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato. Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile nel caso di conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione o di emanazione di un provvedimento di archiviazione, in presenza dei seguenti requisiti :a) assenza di conflitto di interessi con l'ente amministrato; b) presenza di nesso causale tra funzioni esercitate e fatti giuridicamente rilevanti; c) assenza di dolo o colpa grave;

RILEVATO che la norma sopra citata colma parzialmente una lacuna , spesso causa di incertezze interpretative, affermando che la rimborsabilità delle spese legali per gli amministratori locali costituisce principio fondamentale dell'ordinamento secondo il quale chi agisce per conto di altri, in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale, non deve sopportare gli effetti svantaggiosi del suo operato, ma deve essere tenuto indenne delle conseguenze economiche subite per l'esecuzione dell' incarico ricevuto;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art.49 del CCNL di categoria dei segretari comunali e provinciali per il quadriennio normativo 1998 2001 , stipulato il 16 maggio 2001 , ha previsto il diritto dei segretari comunali al patrocinio legale, alla stessa stregua dei dipendenti degli enti locali;

VALUTATO, altresì, di assicurare analoga tutela ai dipendenti e agli amministratori per l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti, secondo la disciplina normativa specifica prevista dalla Legge 639/1996;

CONSIDERATO che la disciplina della materia impone l'adozione di uno specifico regolamento con il quale sono state normate procedure e introdotte cautele per l'esercizio del diritto al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese di tutela giudiziaria e l'estensione dell'istituto anche agli amministratori.

VISTO il D.Lgs. 267/2000

VISTA la L.r. n. 30/2000


PROPONE DI DELIBERARE

APPROVARE l'allegato A) REGOLAMENTO COMUNALE SUL PATROCINIO LEGALE PER DIPENDENTI E AMMINISTRATORI , formato da n.17 articoli, quale parte integrante e sostanziale del presente atto.


PUBBLICARE, ai sensi dell' art. 12 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, il suddetto Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente nell' apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente".

Santa Lucia del Mela 18.03.2021

Il Resp. Settore I
Giovanni Ilacqua



IL SINDACO
Avv. Matteo Scotto





**COMUNE
DI
SANTA LUCIA DEL MELA**

**NORME DISCIPLINANTI
IL RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI
AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE di GIUNTA COMUNALE N. ____ DEL _____

SOMMARIO

- Art. 1 - Oggetto**
- Art. 2 - Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile**
- Art. 3 - Soggetti**
- Art. 4 - Esclusioni**
- Art. 5 - Condizioni per l'ammissione**
- Art. 6 - Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi**
- Art. 7 - Istanza per l' ammissione**
- Art. 8 - Procedimento**
- Art. 9 - Limiti**
- Art. 10 - Valutazione ex post di sussistenza delle condizioni per l'ammissione al patrocinio dell' Ente.**
- Art. 11 - Spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativa/contabile**
- Art. 12 - Competenze**
- Art. 13 - Conclusione favorevole**
- Art. 14 - Rimborso delle spese legali**
- Art. 15 - Procedura per il rimborso**
- Art. 16 - Disposizione**
- Art. 17 - Disposizioni transitorie**

Art. 1
Oggetto

1. Le norme di cui al presente articolato disciplinano le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali a favore dei dipendenti nei procedimenti di responsabilità civile o penale o contabile aperti nei confronti degli stessi.

Art. 2

Ambito di applicabilità: procedimento di responsabilità civile, penale e contabile

1. Il dipendente comunale ha diritto ad essere tutelato quando si verifica l'apertura di un procedimento di responsabilità civile e penale nei suoi confronti per atti o fatti connessi direttamente all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio.
2. La stessa tutela è accordata al Segretario Comunale con le condizioni e la procedura per il riconoscimento del patrocinio legale indicate ai dipendenti.
3. Analoga tutela deve essere assicurata ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità contabile innanzi alla Corte dei Conti.
4. La tutela può essere concessa, per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure. Nel caso di condanna in primo grado dovrà essere posta in essere una nuova valutazione secondo i criteri previsti nei successivi articoli.
5. La stessa tutela, ove si verifichi l'apertura a loro carico di un procedimento per fatti connessi all'esercizio della funzione pubblica, è accordata agli Amministratori locali, ai quali, secondo la predominante giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, devono ritenersi estese, in via analogica, le disposizioni di cui agli artt. 28 del C.C.N.L. del 14 settembre 2000, recependo il sistema già delineato dall' art. 67 del D.P.R. n. 268/1987.
6. La tutela opera esclusivamente nel caso in cui l'azione sia promossa da terzi. In particolare, la tutela non opera nel caso di azione o denuncia promossa da Organi comunali.

Art. 3
Soggetti

1. Non possono essere rimborsate le spese legali a soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge. Tanto meno possono essere rimborsate le spese a collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque a coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con il Comune.

Art. 4
Esclusioni

1. Non è consentito il rimborso delle spese legali in un procedimento giudiziario azionato dal dipendente.

Art. 5
Condizioni per l'ammissione

1. Indipendentemente dal fatto che il dipendente dell'Ente ricopra la qualifica di "pubblico ufficiale", la tutela opera solo in presenza di capi di imputazione il cui nesso di causalità è legato all'esercizio di una attività resa in nome e per conto dell'Ente e direttamente connessa all'espletamento di un servizio o all'adempimento di compiti d'ufficio.
2. I fatti e gli atti che costituiscono oggetto del procedimento giudiziario devono essere imputabili direttamente all'Amministrazione nell'esercizio della sua attività istituzionale.
3. Affinché possa procedersi all'assunzione a carico dell'Ente degli oneri di difesa connessi all'assistenza processuale e per il conseguente rimborso delle spese legali, deve essere

preventivamente verificata la sussistenza dei seguenti presupposti, che devono ricorrere congiuntamente:

- a) rapporto organico di servizio per il dipendente;
- b) assenza di conflitto di interessi con l'Ente, in questa risultando inclusa la fattispecie di cui al precedente art. 2, comma 6;
- c) tempestività dell'istanza;
- d) scelta preventiva e concordata del legale e/o gradimento preventivo del Comune.

Art. 6

Rapporto organico di servizio e carenza di conflitto di interessi

1. In ordine alla sussistenza del rapporto organico di servizio, deve essere accertata la diretta connessione del contenzioso processuale con le funzioni rivestite dal dipendente; pertanto gli atti ed i fatti che hanno dato origine al procedimento giudiziario devono essere in diretto rapporto con le mansioni svolte e devono essere connessi ai doveri di ufficio. L'attività deve inoltre essere svolta in diretta connessione con i fini dell'Ente ed essere imputabile all'Amministrazione. Non è prevista la tutela di interessi diretti ed esclusivi del pubblico dipendente.

2. In ordine alla carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e il Comune di Santa Lucia del Mela, deve essere accertata una diretta coincidenza degli interessi dell'Ente e di quelli in capo al dipendente anche con riferimento alla rilevanza della condotta del dipendente sotto il profilo disciplinare con specifico riguardo all'avvio del procedimento disciplinare e all'esito dello stesso.

3. Il conflitto di interessi sorge, comunque:

- in presenza di fatti, atti compiuti, e/o fatti dovuti e non compiuti con dolo o colpa grave;
- quando per il medesimo fatto oggetto di procedimento civile, contabile o penale l'attivazione dello stesso provenga da Organi comunali;
- quando, a prescindere dal rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, il fatto contestato sia rilevante disciplinarmente.

4. La costituzione in giudizio dell'Ente quale parte civile anche nei confronti del dipendente imputato integra automaticamente l'ipotesi del conflitto di interesse.

Art. 7

Istanza per l'ammissione

1. Il dipendente, per poter essere ammesso al rimborso delle spese legali, nei casi previsti e specificati all'art. 2, deve darne immediata comunicazione riservata al Sindaco, indicando nella lettera il nominativo del legale.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve, comunque, precedere la sottoscrizione del mandato al legale prescelto.

3. L'istanza è redatta in carta semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio, l'indicazione del procedimento cui si riferisce e ogni informazione utile sul caso concreto alla base del procedimento a carico;
- b) la comunicazione del nominativo del legale prescelto;
- c) l'impegno a comunicare, alla definizione della causa, l'esito del giudizio e a trasmettere copia del provvedimento finale.
- d) la dichiarazione dell'istante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 D.P.R. n. 445/2000, di non aver stipulato polizze che potrebbero conferirgli diritto ad ottenere rimborso di oneri difensivi da Compagnie di assicurazione, ovvero di aver sottoscritto polizze assicurative per la menzionata finalità, in tal caso dandone contestuale informazione all'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 c.c.

4. Per i giudizi di responsabilità amministrativo/contabile si fa riferimento a quanto previsto nel successivo art. 11.

Art. 8

Procedimento

1. Il Comune, sussistendo le condizioni di cui al presente articolato, procede all'ammissione e al riconoscimento dell'assistenza legale e, quindi, al rimborso delle spese legali, intervenendo sentenza di assoluzione con la c.d. formula piena nonché passata in giudicato e/o con sentenza civile o contabile escludente la responsabilità del dipendente.
2. L'assistenza legale è, in ogni caso, soggetta al gradimento del Comune riferito al preventivo di parcella presentato dal legale proposto dal dipendente, redatta in conformità a quanto previsto nel successivo articolo.

Art. 9

Limiti

1. L'ammissione all'assistenza legale e il conseguente rimborso delle spese legali, in analogia alla delibera di G.C. n. 272/2017 con la quale *“sono stati fornite le linee guida per la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui attingere per procedere all'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio, approvato lo schema di disciplinare di incarico e all'art. 6 la determinazione dei corrispettivi ai legali incaricati”*, è sempre limitato ai minimi tariffari previsti dalle tabelle allegate al Decreto Ministeriale, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, emanato in attuazione dell'art. 13 comma 6 della L.31.12.2012 n. 247, diminuiti del 30% (trenta per cento).
2. Ai fini della liquidazione del rimborso, dovrà essere presentata parcella professionale quietanzata e corredata, in copia, di tutti gli atti giustificativi delle varie voci che la compongono, a comprova dell'attività svolta.
3. Nel caso di assoluzione con vittoria di spese il dipendente è tenuto a rivalersi sulla controparte. Eventuali somme eccedenti le spese legali, diritti ed onorari liquidate in sentenza dal giudice, potranno essere liquidate solo se facenti parti di un accordo preventivo e formale tra l'Ente ed il dipendente.
4. L'assistenza legale è limitata, comunque, ad un solo difensore. Qualora il dipendente/amministratore intenda nominare un secondo legale di sua fiducia, i relativi oneri rimarranno interamente a suo carico, senza diritto ad alcuna ripetizione o rimborso.

Art. 10

Valutazione ex post di sussistenza delle condizioni per l'ammissione alla assistenza legale dell'Ente.

Tale ipotesi ricorre ove l'Amministrazione, solo successivamente al passaggio in giudicato del provvedimento di conclusione favorevole per il dipendente/amministratore, ritenga sussistere, tra gli altri, il requisito dell'assenza di conflitto di interesse tra il dipendente/amministratore e l'ente, così come richiesto dall'art. 6 del presente Regolamento, ammettendo quindi il soggetto interessato all'assistenza legale richiesta.

In tali ipotesi l'eventuale originario provvedimento di rigetto dell'istanza di tutela legale presentata dall'interessato non è di per sé preclusiva per il successivo riconoscimento del diritto alla tutela medesima, ove ne ricorrano i presupposti. In tal caso sarà necessaria, accertata ex post l'assenza di conflitto di interessi, l'adozione di nuovo apposita delibera della Giunta Comunale di riconoscimento della tutela legale.

E' sempre tuttavia necessario, a pena di decadenza, che il soggetto interessato abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti, con le modalità e i termini indicati all'art. 7 del presente Regolamento.

A tali fini il Servizio Contenzioso acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 6.

Il riconoscimento delle spese legali avviene secondo i criteri di cui all'art. 9.

Art. 11

Spese legali nei giudizi di responsabilità amministrativo/contabile

1. Qualora nei confronti del dipendente/amministratore sia promosso un giudizio per responsabilità amministrativo/contabile, il presente regolamento si applica limitatamente alle disposizioni preordinate all'obbligo di tempestiva comunicazione al Comune di Santa Lucia del Mela dell'inizio del procedimento giudiziario a carico del dipendente/amministratore.

2. Non trovano applicazione ai giudizi di responsabilità amministrativo/contabile le disposizioni del presente regolamento riguardanti il "comune gradimento" del difensore, né quelle sulla quantificazione delle spese legali da erogare in favore del soggetto prosciolto.

A tal fine si richiama la disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 3, comma 2 bis, del decreto legge 23 ottobre 1996 n. 543, convertito nella legge 20 dicembre 1996 n. 639, dell'art. 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dell'art. 10 bis, comma 10, del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'art. 18 comma 1 del D.L. 25 marzo 1997 n. 67, convertito dalla legge 23 marzo 1997 n. 135, e succ. modif./integraz. In base alle citate disposizioni normative il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 91 del c.p.c., liquida l'ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del prosciolto.

Non è pertanto ammessa alcuna modalità alternativa alla liquidazione giudiziale, per la quantificazione delle spese legali eventualmente spettanti a dipendenti prosciolti in giudizi di responsabilità amministrativo/contabile e ciò indipendentemente da accordi con l'Ente di appartenenza in merito alla designazione del difensore.

3. Al fine di ottenere il rimborso delle somme liquidate dal giudice, l'interessato dovrà produrre al Comune la copia autentica, con la data di irrevocabilità, della sentenza attestante il suo definitivo proscioglimento dal giudizio. Non è a tal fine sufficiente il decreto di archiviazione emesso dalla Procura. Non sono inoltre rimborsabili le spese legali sostenute per farsi assistere da un difensore nella fase preliminare all'instaurazione del giudizio, che si svolge dinanzi al procuratore regionale.

Art 12

Competenze

1. Il provvedimento di riconoscimento dell'assistenza legale ovvero di diniego è di competenza della Giunta Comunale, con atto predisposto dal Servizio Contenzioso che procederà a seguito dell'acquisizione dell'istruttoria riservata svolta dal responsabile del Settore cui afferisce il dipendente che richiede la concessione della stessa, o nel caso il dipendente sia un responsabile di Settore dal Segretario Comunale.

Art. 13

Conclusione favorevole

1. Il rimborso degli oneri di difesa sarà assicurato a favore del dipendente nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di riconoscimento di assistenza legale, solo in presenza di conclusione favorevole del procedimento secondo quanto indicato dall'art. 8, comma 1. Non si provvede, in particolare, al rimborso in ipotesi di prescrizione del reato o amnistia. Parimenti non è previsto il rimborso delle spese legali nei casi di patteggiamento ovvero nei casi di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

Art. 14

Rimborso delle spese legali

1. L'Ente, rimborsa gli oneri della difesa legale a procedimento concluso su richiesta dell'interessato, a condizione che questi abbia comunicato sin dall'inizio l'apertura del procedimento nei propri confronti.

Art. 15

Procedura per il rimborso

1. Ai fini dell'articolo precedente il Servizio Contenzioso, acquisita la domanda, provvede all'istruttoria anche ai fini della verifica della sussistenza ex post dei requisiti previsti all'art. 5, comma 3, lett. a), b) e c).

2. Il provvedimento di ammissione o diniego al riconoscimento delle spese legali sostenute dal dipendente è di competenza della Giunta Comunale.

3. Al riconoscimento delle spese legali si applicano i limiti di cui al precedente articolo 9.

Art. 16

Definizione

1. Ai fini del presente regolamento per "conclusione favorevole del procedimento" deve intendersi:

- in materia penale: la fattispecie in cui, nei confronti del dipendente, intervenga decisione che esclude ogni responsabilità sia essa sentenza perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso o altro provvedimento (es. archiviazione nella fase delle indagini preliminari);
- in materia civile: la fattispecie in cui il dipendente venga ritenuto esente da ogni e qualsivoglia responsabilità, sia contrattuale che extracontrattuale;
- in materia contabile: la fattispecie in cui sia stato accertato che il danno non è stato causato da fatti, atti o comportamenti (omissivi o commissivi) posti in essere con dolo o colpa grave dal dipendente in violazione dei suoi doveri d'ufficio, conseguentemente ritenendolo esente da responsabilità per danno erariale.

Art. 17


Disposizioni transitorie

1. Per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento si fa espresso rinvio alla vigente normativa contrattuale e legislativa in materia.

2. Per quanto riguarda le vertenze legali che coinvolgono dipendenti e amministratori dell'Ente, avviate o concluse prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, l'Ente può riconoscere il pagamento di spese dopo aver accertato caso per caso la sussistenza dei presupposti che legittimano l'assunzione del relativo onere a carico dell'Ente, ferma in ogni caso l'applicazione dell'art. 9 del presente regolamento in tema di valutazione della congruità e adeguatezza del compenso professionale.

letto e sottoscritto

L' assessore anziano
sig. Benedetto Merulla



Il Presidente
avv. Matteo Sciotto



Il Segretario comunale
dott. Marcello Iacopino



Il presente atto è stato pubblicato all'Albo on line, dal 22/03/2021 al 06/04/2021 con il n. _____ del registro pubblicazioni. Li, _____

Il Resp. del Proc.
Nunzia Maimone

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile del Settore V certifica, su conforme attestazione del resp. del procedimento, che la presente deliberazione n. 84 del 18/03/2021 è stata pubblicata all'Albo on line del Comune per 15 giorni consecutivi successivi alla data della stessa, a norma dell'art. 11, della L.R. n. 44/91 e ss.mm. ed ii., dal 22/03/2021 al 06/04/2021 e che contro la stessa non sono stati presentati reclami e/o osservazioni.

Li, _____

Il Responsabile del Settore V
dott. Francesco Bondi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno _____, perché decorsi di 10 giorni dalla pubblicazione, senza che siano stati sollevati rilievi, ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

il giorno _____, perché dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni

Li, _____

Il Segretario Comunale
dott. Marcello Iacopino

La presente deliberazione è stata trasmessa ai Capogruppo consiliari in data _____

Li, _____

Il Responsabile

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'Ufficio _____

Li, _____

Il Responsabile
